

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'

NR. 52 DD. 21.06.2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventuno** mese di **giugno** alle **ore 11.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon	Giovanni	Presidente
Malfer	Michele	Vicepresidente
Sardagna	Elisa	Assessore

PRES.	ASS.
	X
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Vicepresidente dott. Michele Malfer** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Modifica delibera C.E. n. 21 del 15.03.2016 - Affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia intercomunale di Fiemme. Deliberazione a contrarre.

ALLEGATI: 3

- Dichiarata immediatamente esecutiva a sensi art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **24.06.2016**
- Esecutiva dal **24.06.2016**

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la propria precedente deliberazione Comitato Esecutivo n. 21 del 15.03.2016 ad oggetto "Affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia intercomunale di Fiemme. Deliberazione a contrarre (CIG 6622514F6C)", con la quale si è proceduto ad indire la gara d'appalto per l'affidamento del servizio, approvando lo schema di Capitolato speciale d'appalto, il documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" ed altri atti, relativi al suddetto appalto;

Ricordato che con la deliberazione di cui sopra si è demandato all'Agenzia Prov.le per gli Appalti e Contratti (APAC), la predisposizione del bando di gara ed atti successivi, per effetto di quanto disposto dall'art. 39 comma 1 della L.p. 30.12.2014 n. 14;

Ricordato che ai sensi dell'art. 7 L.P. n. 12.3.2002 n. 4 (legge provinciale sui nidi) e del testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale 01.08.2003, n. 1891, e s.m., nel caso di gestione del servizio nido esternalizzata, la stessa deve essere affidata ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;

Dato atto peraltro che il 16.3.2016 è entrata in vigore la L.p. 9.3.2016 n. 2 *Nuova legge provinciale sugli appalti*, e il 19.4.2016 è entrato in vigore il D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e*

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

Dato atto altresì che per effetto dell'art. 30 L.p. 2/2016, si applica all'appalto in oggetto anche il Titolo III° della Direttiva 2014/24/U.E., ed in specifico l'art. 77 (appalti riservati per determinati servizi) che impone la durata massima di tre anni del contratto;

Preso atto altresì che per effetto dell'art. 16 comma 2 lett. C della L.p. 2/2016 all'appalto in oggetto si applica il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, definita poi dall'art. 17 della medesima legge, ma che per effetto dell'art. 73 comma 6 della L.p. 2/2016, non essendo stato ancora emanato dalla Giunta Prov.le il regolamento di attuazione della stessa legge, l'elemento relativo al prezzo deve assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità;

Preso atto quindi, in accordo con APAC, della necessità di aggiornare gli atti relativi all'appalto in oggetto (capitolato, parametri, moduli per offerta, ecc) adeguandoli alla normativa sopra citata, attività svolta in questi due mesi in stretta collaborazione con APAC;

Ritenuto altresì necessario disporre in questa sede quanto segue:

1. che il prezzo fisso viene fissato in € 960/mese /bambino a tempo pieno;
2. che l'appalto non viene suddiviso in lotti, come richiesto in via ordinaria dall'art. 7 L.p. 2/2016, in quanto ciò pregiudicherebbe seriamente la corretta esecuzione dell'appalto, molto delicato in quanto trattasi di servizio alla persona rivolto a bambini sotto i tre anni di età, principalmente per effetto delle seguenti motivazioni:

- A: la Comunità eroga l'identico servizio nido a tutti i bambini frequentanti il nido. Dal momento che il servizio viene aggiudicato sulla base di un'offerta tecnica composta da un progetto pedagogico, da un progetto educativo e da un progetto organizzativo-gestionale presentati dalle ditte offerenti, dividendo l'appalto in lotti ne risulterebbero inevitabilmente due diverse modalità di gestione del servizio, il che è inaccettabile.
- B: in base al regolamento di gestione, il servizio viene erogato da personale educativo organizzato in "gruppi di lavoro", nelle varie sezioni. Essi sono coordinati da un coordinatore interno al nido e supervisionati da un coordinatore psicologo/pedagogista. La presenza di due diversi appaltatori con personale proprio nei vari gruppi di lavoro non è funzionale alla qualità del servizio ed alla sua omogeneità ed inoltre provocherebbe un aumento di costi derivanti dalla duplicazione delle figure di coordinamento.
- C: il Comitato di Gestione del nido, previsto dal regolamento del servizio, è composto anche da 1 rappresentante del soggetto gestore e dal coordinatore (1) dei gruppi di lavoro.
- D: la Comunità consegna all'appaltatore in comodato d'uso i beni mobili e immobili necessari per l'espletamento del servizio, beni che l'appaltatore deve mantenere e poi riconsegnare. Non si vede come si potrebbe dividere i beni (e quindi responsabilità costi ecc..) tra i due appaltatori.

Visto l'art. 39 comma 1 della L.p. 30.12.2014 n. 14;

Vista la L.p. 9.3.2016 n. 2;

Visto il D.Lgs.vo n. 50/2016;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.;

Vista la L.p. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm.;

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 56 della L.r. 4.1.1993 n. 1 e s.m.;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

1. di modificare la propria precedente deliberazione Comitato Esecutivo n. 21 del 15.03.2016 ad oggetto "Affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia intercomunale di Fiemme. Deliberazione a contrarre (CIG 6622514F6C)", riapprovando, per i motivi di cui in premessa, lo schema di Capitolato speciale d'appalto (allegato 1), il documento Parametri e criteri di valutazione delle offerte (Allegato 2), e il Modello per l'accettazione del prezzo fisso (Allegato 3), nei testi allegati al presente atto;
2. di modificare, per i motivi di cui in premessa, la durata del contratto fissandola in anni tre;

3. di modificare, per i motivi di cui in premessa, anche la scheda denominata “Modulo per la richiesta di avvio del procedimento di appalto di servizi e forniture”, parte del presente provvedimento seppur non materialmente allegata;
4. di procedere all’aggiudicazione con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 16 e 17 della L.p. 2/2016 stabilendo che il prezzo è fisso e determinato in € 960/mese /bambino a tempo pieno;
5. di rideterminare conseguentemente a quanto sopra l’importo a base di gara complessivo in € 3.386.880,00;
6. di dichiarare la presente deliberazione “provvedimento a contrarre” ‘a sensi dell’art. 13 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed int.;
7. di dare atto che a’sensi art. 39 comma 1 della L.p. 30.12.2014 n. 14 l’affidamento del contratto di servizi in oggetto viene effettuato avvalendosi dell’Agenzia Prov.le per gli Appalti e Contratti (APAC), nominando quale responsabile del procedimento per la Comunità il Segretario generale della stessa;
8. di prendere atto che il bando di gara definitivo verrà predisposto dall’Agenzia provinciale per gli appalti ed i contratti della Provincia autonoma di Trento, la quale potrà pertanto apportare ogni necessaria modificazione agli schemi approvati con la presente deliberazione;
9. di stabilire che il contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa;
10. di demandare ad apposita determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali l’impegno della spesa relativo alla spesa per il pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
11. di trasmettere tutta la documentazione all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti e mezzo posta elettronica certificata.

PARERI DI CUI ALL’ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e. s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA’ TECNICA**.

Cavalese, li 17.06.2016

Il Responsabile Servizio Affari Generali
f.to dott. Mario Andretta

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell’art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA’ CONTABILE**

Cavalese, li 17.06.2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to. rag. Donatella Zaopo

Si dà evidenza, a’sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a’sensi art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 comma 5 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE DESIGNATO

ing. Elisa Sardagna

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta

IL VICEPRESIDENTE

dott. Michele Malfer